

# **Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPREG 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.**

## **Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 7 del DPREG 0277/Pres./2014)

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Articolazione della struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale si articola in:
  - a) Direzione generale;
  - b) direzioni centrali;
  - c) aree;
  - d) servizi;
  - e) strutture stabili di livello inferiore al servizio.
2. La Direzione generale è l'unità di livello direzionale operante a supporto dell'attività del Direttore generale.
3. Le direzioni centrali, distinte in direzioni di staff e direzioni di linea, costituiscono le unità di livello direzionale di massima dimensione e vengono istituite secondo le indicazioni e le priorità desumibili dal programma di governo.
4. Le direzioni di staff sono responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale e assicurano le attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta l'Amministrazione regionale. Le direzioni di linea sono responsabili del soddisfacimento finale delle esigenze degli utenti. La relazione fra direzioni di staff e direzioni di linea deve essere improntata a criteri di cooperazione e di integrazione, ferma restando la diversità dei ruoli e delle responsabilità organizzative di ciascuna struttura.
5. Le aree costituiscono unità organizzative di livello direzionale, preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituite nell'ambito delle direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, caratterizzate da particolare complessità organizzativa e funzionale; le aree possono ricomprendere servizi della direzione centrale o struttura direzionale equiparata.
6. I servizi costituiscono unità organizzative di livello direzionale inserite nelle direzioni centrali o strutture direzionali equiparate ovvero, ai sensi del comma 8, tra le strutture della Presidenza della Regione.
7. Le strutture stabili di livello inferiore al servizio sono unità organizzative di livello non direzionale istituite per esigenze di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto dell'attività dei dirigenti.

8. La Presidenza della Regione può articolarsi in direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, Uffici e servizi. Fanno, in ogni caso, parte della Presidenza della Regione la Direzione generale, il Segretariato generale, quale direzione centrale, la Protezione civile della Regione, quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale, nonché i seguenti Uffici:

- a) Ufficio di Gabinetto;
- b) Ufficio stampa e comunicazione.

9. Fa altresì parte della Presidenza della Regione, quale Ufficio della medesima, l'Avvocatura della Regione. L'Avvocatura della Regione è l'ufficio legale specificamente istituito presso l'Amministrazione regionale per l'esercizio dell'attività contenziosa nonché per quella di consulenza riferita anche all'attività legislativa e regolamentare dell'Amministrazione medesima. Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura della Regione è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

10. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture direzionali di cui al comma 1, lettere b), c) e d) e al comma 8, primo periodo e l'attribuzione delle funzioni di dette strutture nonché delle direzioni e Uffici di cui al comma 8 secondo periodo e comma 9, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'assessore delegato, sentito il Direttore generale. Le deliberazioni adottate ai sensi del presente comma sono trasmesse al Consiglio regionale al fine di assicurare una costante informazione in materia al Consiglio medesimo.

11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, il Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia organizza e gestisce la Direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio, nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 10 della legge regionale 12/2009. >>.

## **Art. 2**

(Abrogazione dell'articolo 7 bis del DPRReg 0277/Pres./2014)

1. L'articolo 7 bis del DPRReg 0277/Pres./2014 è abrogato.

## **Art. 3**

(Modifica all'articolo 10 del DPRReg 0277/Pres./2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del DPRReg 0277/Pres./2014 le parole: <<, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16,>> sono soppresse.

## **Art. 4**

(Sostituzione dell'articolo 12 del DPRReg 0277/Pres./2014)

1. L'articolo 12 del DPRReg 0277/Pres./2014 è sostituito dal seguente:

<< Art. 12  
(Dotazione organica)

1. La Giunta regionale definisce l'organico complessivo della Regione, suddiviso per categorie e profili professionali perseguendo la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la razionalizzazione dei costi e la ottimizzazione delle risorse umane.
2. La dotazione organica è soggetta a verifiche periodiche e comunque almeno a cadenza triennale.

3. Le deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo sono trasmesse al Consiglio regionale al fine di assicurare una costante informazione in materia al Consiglio medesimo. >>.

#### **Art. 5**

(Modifiche all'articolo 14 bis del DPRReg 0277/Pres./2014)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 14 bis del DPRReg 0277/Pres./2014:

- a) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo è aggiunta la seguente:

<<b bis) Avvocato della Regione;>>.

- b) al comma 5 le parole: << Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di finanze>>;
- c) al comma 7 le parole: << Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di finanze>>.

#### **Art. 6**

(Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2014)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2014:

- a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

<< In presenza di atto presidenziale di delega della materia rientrante nella competenza di un Servizio della Presidenza, il direttore del Servizio è gerarchicamente e funzionalmente sottoposto al direttore centrale individuato nello stesso provvedimento di delega.>>;

- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. I direttori centrali preposti al Segretariato generale e alla Direzione centrale competente in materia di finanze assumono, rispettivamente, la denominazione di Segretario generale e Ragioniere generale.>>.

#### **Art. 7**

(Modifiche all'articolo 21 del DPRReg 0277/Pres./2014)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 21 del DPRReg 0277/Pres./2014:

- a) al comma 2 le parole: <<Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direzione centrale competente in materia di finanze>>;
- b) al comma 2 bis le parole: <<Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<direzione centrale competente in materia di finanze>>;
- c) dopo il comma 2 quater è aggiunto il seguente:

<<2 quinquies Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il direttore dell' Avvocatura della Regione assume la denominazione di Avvocato della Regione; il medesimo oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3, e di cui al comma 1, svolge, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui all'articolo 19, comma 4. Per quanto riguarda, in particolare, le attività di patrocinio e consulenza legale di competenza dell' Avvocatura della Regione, l'Avvocato della Regione:

- a) assegna agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura medesima gli affari contenziosi e consultivi secondo aree omogenee di professionalità;
- b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, promuovendo l'esame delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- c) riferisce al Presidente della Regione in ordine all'attività dell' Avvocatura della Regione segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative e i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività d'istituto>>.

#### **Art. 8**

(Modifiche all'articolo 22 del DPRReg 0277/Pres./2014)

- 1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 22 del DPRReg 0277/Pres./2014:
  - a) al comma 1, dopo le parole: << e di controllo. >> è aggiunto il seguente periodo: <<Ai sensi dell'articolo 47 comma 4 quinquies terzo periodo della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, possono, altresì, essere conferiti incarichi dirigenziali di staff presso l' Avvocatura della Regione per lo svolgimento di funzioni di patrocinio e consulenza legale.>>;
  - b) al comma 2 le parole: <<o del Capo di Gabinetto>> sono sostituite dalle seguenti: << del Capo di Gabinetto o dell' Avvocato della Regione>>.

#### **Art. 9**

(Modifica all'articolo 29 del DPRReg 0277/Pres./2014)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 del DPRReg 0277/Pres./2014 è aggiunto il seguente:  
<< 2bis. L'Avvocato della Regione è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un direttore di staff in servizio presso l' Avvocatura della Regione da lui incaricato. In caso di vacanza, l'incarico sostitutorio è conferito dalla Giunta regionale a un direttore di staff in servizio presso l' Avvocatura della Regione.>>.

#### **Art. 10**

(Modifiche all'articolo 31 del DPRReg 0277/Pres./2014)

- 1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 31 del DPRReg 0277/Pres./2014:
  - a) al comma 5 le parole: << e del Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione>> sono sostituite dalle seguenti: << ,dell'Avvocato della Regione e del Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione >>;
  - b) dopo il secondo periodo del comma 6 è aggiunto il seguente: << L'Avvocato della Regione valuta i direttori di staff in servizio presso l' Avvocatura della Regione.>>.

### **Art. 11**

(Modifiche all'articolo 37 del DPRReg 0277/Pres./2014)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 37 del DPRReg 0277/Pres./2014:
  - a) al comma 1 le parole: <<dei servizi ovvero dei vicedirettori centrali>> sono sostituite dalle seguenti: << o strutture direzionali equiparate, dei servizi, o strutture direzionali equiparate, ovvero dei vicedirettori centrali>>;
  - b) al comma 2 le parole: << i relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d'intesa con il vicedirettore centrale o il direttore di servizio qualora l'incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze dei medesimi.>> sono sostituite dalle seguenti: << I relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d'intesa con il vicedirettore centrale o il direttore di servizio qualora l'incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze dei medesimi, ovvero, nel caso delle strutture direzionali di cui all'articolo 7 comma 8 lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori.

### **Art. 12**

(Abrogazione dell'Allegato B del DPRReg 0277/Pres./2014 )

1. L'Allegato B del DPRReg 0277/Pres./2014 è abrogato.

### **Art. 13**

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2015.

VISTO: IL PRESIDENTE